



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

IL SINDACO

Gemellato
con
Moutiers (F)
e
Rapperswil
(CH)

Prot. n° 8989

ORD. N°59

S. Piero in Bagno, 20/07/2018

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE RELATIVA ALLA DISPONIBILITÀ DI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN CASO DI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" che istituisce l'organizzazione nazionale della protezione civile ed, in particolare all'art.15 comma 3, indica nella figura del Sindaco l'Autorità comunale di protezione civile;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che definisce le competenze statali e regionali riguardo i piani antincendio;
- il vigente "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge n. 353/2000" periodo 2017 - 2020, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1172/2017;
- il Piano di Emergenza provinciale di protezione civile ed, in particolare, il modello di intervento "Rischio Incendi Boschivi";
- il Piano comunale di protezione civile ed Piano Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione Valle del Savio, approvato con Delibera di C.C. n. 20/2017 del 26/06/17 che, relativamente al modello di intervento "Rischio Incendi Boschivi", prevedono l'adozione di ogni misura, anche di tipo preventivo, tesa a fornire il necessario supporto alla campagna antincendio boschivo;
- la comunicazione del Direttore dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile pervenuta in data 02/07/2018 prot. n. 8116 con la quale viene disposta l'attivazione della fase di attenzione per il rischio incendi boschivi in tutto il territorio regionale **dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018;**

Rilevata la necessità di adottare misure straordinarie finalizzate ad assicurare il pronto utilizzo di risorse idriche nel territorio comunale eventualmente necessarie alle operazioni legate alla campagna AIB per contrastare efficacemente gli incendi boschivi che dovessero innescarsi sul territorio;

Atteso che il suddetto prelievo di acqua può essere garantito attraverso bacini e laghetti per i mezzi aerei e tramite punti idranti e vasche di bonifica per i mezzi terrestri;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;

Visti, inoltre, l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art.8 c.3 della L. n. 241/1990;

Ritenuto di dover procedere con provvedimento di carattere contingibile ed urgente ai fini della regolamentazione del prelievo delle risorse idriche necessarie ad eventuali operazioni di spegnimento di incendi sul territorio, stante la dichiarazione dello stato di attenzione per il rischio incendi boschivi, a tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

durante il periodo compreso **fra la data di emissione del presente atto ed il 30 settembre 2018**:

- la pronta disponibilità di utilizzo di tutti i punti di approvvigionamento idrico pubblici e privati presenti sul territorio comunale, sia per mezzi di terra (autobotti), sia per mezzi aerei (elicotteri) impegnati nella campagna antincendio boschivo (AIB) per lo spegnimento di incendi boschivi;
- che la pronta disponibilità dei punti di approvvigionamento idrico debba avvenire in generale durante l'intero periodo a rischio incendi in cui viene attivata la fase di "attenzione" quindi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2017 e, in particolare, durante il periodo di "grave pericolosità per gli incendi boschivi" (fase di preallarme) qualora successivamente dichiarato con determinazione dell'Agenzia regionale di protezione civile;

AVVERTE

che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma di legge nella misura compresa tra 25,00 € e 500,00 € e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

La Polizia Municipale e tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni. Si dispone che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Servizio Polizia Municipale di Bagno di Romagna
- alla Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Servizio Area Romagna;
- alla Prefettura di Forlì-Cesena, Area Difesa e Protezione Civile
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena;
- al Comando Carabinieri Forestale di Bagno di Romagna;
- al Comando Carabinieri Forestale di S. Piero in Bagno;
- al Comando Carabinieri di Bagno di Romagna;
- al Comando Carabinieri di S. Piero in Bagno;
- al Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede a Cesena
- al Consorzio di Bonifica di II grado per il CER, con sede a Bologna
- a Romagna Acque S.p.A., con sede a Forlì
- a HERA Forlì-Cesena, con sede a Cesena
- all'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Il presente provvedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, art.8 c.3, è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, mediante pubblica affissione, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Bagno di Romagna.

Il Sindaco
Atty. Marco BACCINI

